

**DISCIPLINARE DI GARA
(gara id G09178)**

**Procedura aperta sopra soglia comunitaria
per l'affidamento delle polizze assicurative SISSA
Durata 36 mesi
CUI S80035060328202400007**

- Lotto 1.** Polizza R.C.T./O della S.I.S.S.A.– CIG B2F9274BDD
- Lotto 2.** Polizza All Risks del patrimonio della S.I.S.S.A.– CIG B2F9275CB0
- Lotto 3.** Polizze Kasko+Infortuni cumulativa e veicoli in missione della SISSA - CIG B2F9276D83
- Lotto 4.** Polizza RC Patrimoniale - CIG B2F9277E56



PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1 DURATA.....	11
3.2 REVISIONE PREZZI.....	11
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	16
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	16
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	17
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	17
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE e COASSICURAZIONI 18	
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	18
7. AVVALIMENTO.....	19
8. SUBAPPALTO.....	20
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	20
10. SOPRALLUOGO.....	23
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	23
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	24
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	26
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	27
14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	31
14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	31
14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	31
15. OFFERTA TECNICA.....	33
16. OFFERTA ECONOMICA.....	34
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	35

17.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	35
17.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	42
17.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	42
17.4	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	43
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	43
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	44
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	44
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	45
22.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	45
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	46
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	47
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO	48
26.	PATTO DI INTEGRITA'	48
27.	ACCESSO AGLI ATTI.....	48
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	48
29.	CLAUSOLA BROKER.....	48
30.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	49

PREMESSE

Con decisione a contrarre del Segretario Generale della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (di seguito, "SISSA") Prot. n. 28224 - X/4 del 05/09/2024, questa Amministrazione avvia la procedura di affidamento delle polizze assicurative della Scuola.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo [Portale gare d'appaltoHome \(unityfvg.it\)](https://portale.gare.d'appaltoHome.unityfvg.it)

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo (**in seguito solo: "M.P."**) per alcuni lotti ai sensi dell'art. 108, c. 3 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici (**in seguito solo: "Codice"**), e dell'offerta economicamente più vantaggiosa (**in seguito solo: "OE+V"**) individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, c. 2 del Codice, per i rimanenti lotti. La durata del procedimento è prevista pari a 6 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è ITH44 (Regione Friuli Venezia Giulia)

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti, con a fianco indicato il criterio di aggiudicazione:

- Lotto 1.** Polizza R.C.T./O della S.I.S.S.A.– Criterio di aggiudicazione: OE+V – CIG B2F9274BDD
- Lotto 2.** Polizza All Risks del patrimonio della S.I.S.S.A.– Criterio di aggiudicazione: OE+V – CIG B2F9275CB0
- Lotto 3.** Polizze Kasko + Infortuni cumulativa e veicoli in missione della S.I.S.S.A. – Criterio di aggiudicazione: M.P. - CIG B2F9276D83
- Lotto 4.** Polizza RC Patrimoniale – Criterio di aggiudicazione: OE+V - CIG B2F9277E56

Il Responsabile Unico del Progetto è: Sig.ra Mirna Avezzù, mirna.avezzu@sissa.it responsabile dell'Ufficio Procurement e Contratti della SISSA.

Il Direttore dell'Esecuzione del Progetto è: Dott. Stefano Sandolo.

NB: Le parti del Disciplinare, [scritte in colore blu sottolineato](#), sono dei collegamenti ipertestuali.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi

- impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati rispettivamente: *Regole di utilizzo della piattaforma telematica* reperibile all'indirizzo [Portale gare d'appalto|Regolamento \(unityfvq.it\)](#) - *Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori* reperibile all'indirizzo [Portale gare d'appalto|Istruzioni e manuali \(unityfvq.it\)](#) - *Guida per la presentazione di un'offerta telematica* - reperibile all'indirizzo [Portale gare d'appalto|Istruzioni e manuali \(unityfvq.it\)](#).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Regole di utilizzo della piattaforma telematica* reperibile all'indirizzo [Portale gare d'appalto|Regolamento \(unityfvq.it\)](#), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento

eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate secondo le modalità reperibili all'indirizzo [Portale gare d'appalto|Assistenza operatori economici \(unityfvg.it\)](https://www.unityfvg.it).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolati speciali lotti 1-2-3-4 e Note integrative agli stessi;
- d) schema di domanda di partecipazione (Modello 1);
- e) documento di gara unico europeo (DGUE compilabile direttamente in piattaforma) – per istruzioni sulla compilazione vedi *Guida per la creazione e gestione del file XML DGUE Response* consultabile al link: [Portale gare d'appalto|Istruzioni e manuali \(unityfvg.it\)](#) ;
- f) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili nei documenti denominati rispettivamente: *Regole Piattaforma e-procurement* – “Allegato H” (reperibile all'indirizzo <https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti> - Sezione Informazioni - Regolamento -) *Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori* - “Allegato I” (reperibile all'indirizzo <https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti> - Sezione Informazioni - Istruzioni e manuali), *Guida per la presentazione di un'offerta telematica* - “Allegato L” (reperibile all'indirizzo <https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti> - Sezione Informazioni - Istruzioni e manuali);
- g) Patto di integrità approvato dal Consiglio di Amministrazione della SISSA in data 26.02.2019, pubblicato sul sito internet alla pagina: [SISSA patto di integrità.pdf](#)
- h) Codice etico e di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto del Direttore n.612 dd.18.12.2014, reperibile nel sito alla pagina [Codice di comportamento 0.pdf \(sissa.it\)](#)
- i) prospetto offerta tecnica (uno per ciascun lotto), da inserire nella busta virtuale “B” (Modello 2), esclusivamente per i Lotti I, II e IV;
- j) schema offerta economica (uno per ciascun lotto) (Modello 3);
- k) Le statistiche dei sinistri per ciascuno dei lotti (inserite nelle note integrative di ciascun lotto (cfr. punto c);
- l) Stima immobilizzazioni completa di descrizione sistemi antincendio;
- m) Riepilogo elementi offerta tecnica esclusivamente per i Lotti I, II e IV.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.sissa.it/it/tenders-and-contracts> e sulla Piattaforma telematica UnityFVG: <https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti>

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione

delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti <https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti> previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla predetta Piattaforma nella sezione – Comunicazioni della stazione appaltante e sul sito istituzionale <https://www.sissa.it/it/tenders-and-contracts>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

Numero lotto	Polizza oggetto del lotto - CIG	Criterio di aggiudicazione	Importo triennale
1	R.C.T./O. - B2F9274BDD	OE+V	64.800,00
2	All Risks del patrimonio - B2F9275CB0	OE+V	180.000,00
3	Kasko+Infortuni cumulativa e veicoli in missione - B2F9276D83	M.P.	49.500,00
4	RC Patrimoniale - B2F9277E56	OE+V	36.000,00

I lotti sono stati individuati sulla base delle singole polizze da stipulare.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1 – CIG B2F9274BDD - Tabella 2

n.	Oggetto del lotto	CPV	P (principale) S (secondaria)	Premio
1	Polizza R.C.T./O	66516400-4	P	21.600,00
A) Premio annuo lordo soggetto a ribasso				21.600,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Premio annuo lordo complessivo a base di gara				21.600,00
Premio lordo totale per 36 mesi				64.800,00

Lotto n. 2 – CIG B2F9275CB0 - Tabella 3

n.	Oggetto del lotto	CPV	P (principale) S (secondaria)	Premio
2	Polizza All Risks del patrimonio	66515200-5	P	60.000,00
A) Premio annuo lordo soggetto a ribasso				60.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Premio annuo lordo complessivo a base di gara				60.000,00
Premio lordo totale per 36 mesi				180.000,00

Lotto n. 3 – CIG B2F9276D83 - Tabella 3

n.	Oggetto del lotto	CPV	P (principale) S (secondaria)	Premio
3	Polizza Kasko+Polizza infortuni cumulativa e veicoli in missione	66514110-0 + 66512100-3	P	16.500,00
A) Premio annuo lordo soggetto a ribasso				16.500,00

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	0,00
A) + B) Premio annuo lordo complessivo a base di gara	16.500,00
Premio lordo totale per 36 mesi	49.500,00

Lotto n. 4 – CIG B2F9277E56 - Tabella 3

n.	Oggetto del lotto	CPV	P (principale) S (secondaria)	Premio
4	RC Patrimoniale	66510000-8	P	12.000,00
A) Premio annuo lordo soggetto a ribasso				12.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Premio annuo lordo complessivo a base di gara				12.000,00
Premio lordo totale per 36 mesi				36.000,00

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i seguenti elementi:

- le basi d'asta annue previste nelle precedenti gare;
- l'analisi di mercato effettuata dal broker;
- il rapporto sinistri/premi

I contenuti puntuali delle coperture assicurative sono delineati nei relativi "Capitolati speciali".

Tutti gli importi indicati sono al lordo degli accessori e delle imposte di assicurazione.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto (premi) verrà effettuato, per il tramite del Broker nel rispetto dei termini previsti dai Capitolati speciali.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non è prevista l'esecuzione di servizi all'interno dei locali della Stazione Appaltante e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** previsti dall'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 che la stazione appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari all'1% del premio a base d'asta per ciascun lotto come meglio specificato nella tabella sottostante. Tali costi, infatti, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio imponibile (che ha per lo più natura finanziaria) e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale. **I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.** Il CCNL applicato è CCNL Assicurativi 2022-

2024. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante in riferimento all'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

Prima di procedere all'affidamento la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D. Lgs. 36/2023. **N.B.** Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110 comma 4 lett. a del D. Lgs. 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 commi 13 e 14 del predetto D. Lgs. 36/2023.

L'appalto è finanziato con fondi di finanziamento ordinario.

Lotto	Oggetto	Costo manodopera/12m	Costo manodopera/36m
1	Polizza R.C.T./O	216,00	648,00
2	Polizza All Risks del patrimonio	600,00	1800,00
3	Polizza Kasko+Polizza infortuni cumulativa e veicoli in missione	165,00	495,00
4	RC Patrimoniale	120,00	360,00

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalle ore 24 del 31.12.2024. Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

Ciascuna copertura assicurativa avrà efficacia e sarà prestata mediante emissione del corrispondente contratto di assicurazione, avente le medesime condizioni normative del relativo Capitolato speciale – fatto salvo quanto offerto con l'eventuale offerta tecnica – e le condizioni economiche derivanti dalla relativa offerta economica presentata in sede di gara.

La Scuola potrà chiedere l'inizio delle coperture anche prima della stipula dei distinti contratti, comunque dopo l'aggiudicazione.

3.2 REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non è applicabile ai contratti in oggetto stante la loro natura aleatoria. Si rinvia al disposto dell'Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali di ciascun Capitolato Tecnico.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: qualora sia necessario integrare la polizza con coperture aggiuntive per esigenze sopravvenute non prevedibili al momento della stipula e in caso di eventuale adeguamento (franchigie sinistri, aggiornamenti polizze per rivalutazioni, incrementi montante retributivo) ed ogni altra variabile

che potrebbe intervenire annualmente. Appare, pertanto, opportuno stimare un importo complessivo massimo, per il triennio 2025-2027, di tutte le coperture predette per totali **Euro 400.000,00** (Euro 133.333,00 annui).

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo lordo stimato di tale opzione è pari a **Euro 266.667,00**, incluse eventuali modifiche suddette. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari a **€ 666.667,00**.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

È ammessa la partecipazione anche di operatori economici con idoneità plurisoggettiva raggruppati in **coassicurazione**. Si specifica che, nel caso di partecipazione in coassicurazione, questa deve essere prevista già in fase di partecipazione alla gara. Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, la Compagnia individuata mandataria e/o delegataria, (RTI/Coassicurazione/ConSORZI/Aggregazioni di imprese) dovrà ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 60%, le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo/coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento/coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, oppure ad un raggruppamento nella forma della coassicurazione, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente; pertanto la società mandataria/delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell'assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Per questi operatori economici, la qualificazione di cui al Codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare degli operatori economici italiani.

È ammessa la partecipazione per uno o più lotti; la formulazione dell'offerta andrà articolata in funzione dei sopra indicati lotti, tanto nell'ipotesi in cui essa attenga ad un singolo lotto, quanto nelle ipotesi in cui essa attenga a due o a tutti i lotti.

In caso di partecipazione al Lotto 3, che prevede due distinte polizze, il concorrente dovrà presentare offerta per entrambe le polizze oggetto di copertura, contemplate nel Lotto. Non è, pertanto, ammessa la presentazione di offerte parziali, pena l'esclusione per il Lotto in questione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi

requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE, una sola istanza di partecipazione e una sola dichiarazione integrativa;

- in caso di RTI/Coassicurazioni e Consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI/Coassicurazione e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE, una sola istanza di partecipazione e una sola dichiarazione integrativa, in tal caso:

a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;

b) nell'istanza di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa. Restano ferme le regole generali sul possesso dei requisiti di cui la mandataria deve essere titolare e sulla misura delle prestazioni che la stessa deve eseguire.

In caso mutamento della forma di partecipazione

- in caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI/Coassicurazioni e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI/Coassicurazioni e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, ciascun operatore dovrà inviare "un'offerta"

per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa, attraverso l'esecuzione dei passi procedurali così come descritto al paragrafo del presente disciplinare.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/coassicurazione abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'operatore economico è tenuto, inoltre, ad indicare e dichiarare, già nella domanda di partecipazione (Modello 1), quali documenti ha provveduto ad inserire nel FVOE 2.0.

Qualora disservizi informatici del portale non consentano di fare le verifiche mediante FVOE 2.0, si procederà mediante richiesta diretta agli Enti competenti all'emissione dei certificati.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e, più in particolare:

b.1) le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana devono possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare,

b.2) le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i. nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare,

b.3) le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i. nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono avere svolto attività assicurativa negli ultimi tre esercizi disponibili, per una raccolta di premi nel settore totale "rami danni", complessivamente non inferiore a euro **50.000.000,00**, indistintamente per la partecipazione a tutti i lotti.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono aver stipulato negli ultimi tre anni (2021/2022/2023) almeno n. 2 contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quello di gara, e riferiti al ramo assicurativo del lotto per il quale si presenta offerta, reso a favore di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs n. 165/2001 e/o Privati, intendendosi che l'operatore economico deve avere stipulato almeno n. 2 contratti assicurativi aventi oggetto il servizio per il quale si presenta offerta, che abbiano decorrenza nel triennio indicato (e che siano conclusi, oppure in corso di validità) e di durata contrattuale non inferiore a 12 mesi.

Qualora l'Operatore economico presenti offerta per più lotti, il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto per ogni singolo lotto per il quale si presenta offerta.

La comprova del requisito, è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione / ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- copia della scheda amministrativa dei contratti stipulati, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio siglata dall'O.E. che ne attesti la validità.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE e COASSICURAZIONI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate, già costituite o da costituirsi,
 - da ciascuna impresa che partecipa raggruppata in coassicurazione.
- b) Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate, già costituite o da costituirsi,
 - da ciascuna impresa che partecipa raggruppata in coassicurazione.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al **punto 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo /coassicurazione/ consorzio nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al **punto 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo /coassicurazione/ consorzio nel suo complesso.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

In considerazione della tipologia di servizi oggetto dell'appalto, il subappalto è vietato.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta "per ciascun lotto" è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% e precisamente di importo pari a:

lotto n. 1 € 1.296,00;

lotto n. 2 € 3.600,00;

lotto n. 3 € 990,00;

lotto n. 4 € 720,00;

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante versamento dell'importo tramite il sistema PagoPA al seguente link:

<https://sissa.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/modellopagamento?id=1328&lang=it>

Causale: Garanzia provvisoria gara polizze assicurative SISSA – Lotto n.....(*indicare il n. del lotto di partecipazione*)

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o coassicurazione;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - a) per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione fino ad un massimo del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI ISO 37001 – Sistemi di gestione per la prevenzione della

corruzione, UNI/PdR 125 – Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- c) per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- d) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla **Delibera ANAC 19 dicembre 2023 n. 610 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024"**. pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE (si richiede altresì copia del pagamento effettuato nella busta amministrativa). In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Polizza R.C.T./O.	B2F9274BDD	Esente
Polizza All Risks del patrimonio	B2F9275CB0	33,00

Polizza Kasko+Polizza infortuni cumulativa e veicoli in missione	B2F9276D83	Esente
RC Patrimoniale	B2F9277E56	Esente

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14.10.2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta deve tener conto della dimensione massima a disposizione indicata dalla Piattaforma per singolo file e per capacità massima complessiva. Si precisa che ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 30 Mb per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati : P7M, TSD, PDF, XML.

NB: Nel caso in cui per effettuare l'offerta si rendesse necessario inserire a sistema file compressi (tipo .zip), si raccomanda di NON sottoscrivere digitalmente il formato compresso, bensì i singoli files in esso contenuti non ulteriormente compressi.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n.

445/2000. In ogni caso con sottoscrizione digitale. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata mediante la Piattaforma, secondo le modalità esplicitate nelle guide all'uso della piattaforma, accessibili dal sito indicato al paragrafo 1.1 del presente Disciplinare.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**; in caso di partecipazione a più lotti, si rimanda all'art. 4;

B – **Offerta tecnica esclusivamente per i Lotti I, II e IV** : il concorrente presenta una distinta offerta per ogni Lotto (Modello 2) per il quale intende partecipare, con indicazione delle eventuali migliorie sulla base dei parametri riportati nel presente Disciplinare e riepilogati nella scheda prezzo/qualità allegata.

C – **Offerta economica**: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare (Modello 3);

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni integrative sono redatte sui modelli (Modello 1) predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Si procederà alla valutazione ed eventuale aggiudicazione dell'offerta anche in presenza di un unico concorrente.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la sezione dedicata (gara id G09178) all'interno della Piattaforma [Portale gare d'appalto|Home \(unityfvg.it\)](https://unityfvg.it) per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (Modello 1)
- 2) DGUE (compilabile direttamente in piattaforma)
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3 (Modello A);
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4 (Modello B);
- 7) patto di integrità presentato e sottoscritto da tutti gli operatori economici che fanno parte della compagine partecipativa, inclusi gli ausiliari;
- 8) pagamento imposta di bollo
- 9) pagamento contributo ANAC
- 10) certificazioni

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello 1 allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, coassicurazione consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- **In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana:**
 - **di possedere l'autorizzazione** rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS- all'esercizio in Italia nei rami assicurativi del lotto/i cui partecipa;
- **In quanto Impresa avente Sede Legale in un altro Stato membro dell'U.E.:**
 - di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi del lotto/i cui partecipa per il tramite di una propria sede secondaria;
 - oppure**
 - di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto del presente del lotto/i cui partecipa appalto;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente link: [Codice di comportamento 0.pdf \(sissa.it\)](#)
- e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di Integrità adottato dalla Scuola, approvato dal CdA della SISSA in data 26.02.2019 accessibile al seguente link [SISSA patto di integrità.pdf](#);
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Coassicurazione raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti e non ancora costituiti, da tutti i soggetti componenti la Coassicurazione il raggruppamento o il consorzio o il gruppo

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore (qualora non sottoscritto con firma digitale);

b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento in coassicurazione:**
 - dichiarazioni, rese dalle imprese partecipanti alla coassicurazione, attestanti:
 - a. espressa menzione dell'impresa delegataria e delle deleganti;
 - b. impegno a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e del capitolato tecnico, per il/i Lotto/i cui si partecipa per tale modalità partecipativa;
 - c. le relative quote di partecipazione al rischio, fermo restando la sottoscrizione del 100% del rischio.

15. OFFERTA TECNICA

Esclusivamente per i Lotti I, II, e IV, l'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica (Modello 2) nella busta virtuale "B" del portale [Portale gare d'appalto|Home \(unityfvq.it\)](http://Portale.gare.d'appalto/Home(unityfvq.it)), a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, per ciascun lotto a cui si intende partecipare, ed ove previsto il criterio di aggiudicazione dell'OE+V, un'offerta tecnica, utilizzando preferibilmente i prospetti allegati messi a disposizione dalla Scuola e di cui al paragrafo 2.1, dove è sufficiente spuntare la casella relativa alla specifica miglioria offerta. Le offerte tecniche dovranno quindi contenere l'indicazione degli eventuali miglioramenti delle garanzie e/o delle modalità esecutive del contratto, come indicate in ciascun Capitolato speciale (cioè più favorevoli per l'assicurato e/o il contraente) che si intendono offrire, sulla base dei criteri di valutazione elencati nel rispettivo schema di offerta tecnica. Saranno attribuiti zero punti per tutte le eventuali voci che non risulteranno adeguatamente specificate nell'Offerta tecnica. Non saranno presi in considerazione elementi migliorativi diversi da quelli previsti nei prospetti di offerta tecnica allegati.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al precedente punto 14 del presente Disciplinare.

Deve essere presentata per ciascun Lotto una sola offerta tecnica. La presentazione di offerte multiple comporta l'automatica **esclusione** dell'offerente dalla gara.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica

A pena di **esclusione**:

- non sono ammesse offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato;
- non sono ammesse varianti rispetto al Capitolato Tecnico diverse dalle voci esplicitate nello schema prezzo/qualità allegato.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Le parti dell'Offerta Tecnica coperte da riservatezza dovranno essere motivate secondo le fattispecie di cui all'art. 98 del D.Lgs. 30/2005. Ai sensi dell'art 98 del D.lgs. 30/2005, costituiscono segreti commerciali le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle "segrete". In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione o non riconducibilità delle parti dell'offerta coperte da riservatezza a quanto previsto dall'art. 98 del D.lgs. 30/2005, la stazione appaltante considererà tutti i documenti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati. Il concorrente a tal fine allega anche una copia della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare tangibile la sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

Per ogni singolo lotto, l'operatore economico carica in Piattaforma, nella sezione dedicata, l'offerta economica di cui al Modello 3, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1. Inoltre, dovranno essere indicati i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;

In caso di **discordanza**:

- **fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il valore in lettere**, salvo che l'Ente ritenga necessario un ulteriore accertamento nel caso di evidente errore materiale;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**:

- non deve contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare;
- non deve essere espressa in modo indeterminato, parziale o fare riferimento ad altre offerte proprie o di altri.

Sono **inammissibili**:

- le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta
- per il medesimo lotto, le offerte formulate "in alternativa";
- le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente Disciplinare;
- le offerte che risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Secondo quanto specificato nella tabella 1, riportata nel paragrafo 3, l'appalto è aggiudicato per alcuni lotti in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, esclusivamente per i Lotti I, II e IV; per il Lotto III in base al criterio del minor prezzo (legittimamente in considerazione che trattasi di contratti aleatori).

Per i lotti per i quali è previsto il criterio di aggiudicazione dell'offerte economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Laddove è previsto che il lotto sia aggiudicato con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati di seguito e nel rispettivo schema di offerta tecnica.

I punteggi da attribuire sono tutti della tipologia "Tabellare", vale a dire che trattasi di punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

Lotto 1 - RCT/O (max 70)

RIF. CAPITOLATO	DESCRIZIONE	OPZIONE	PUNTI
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro	Recesso in caso di sinistro mantenimento della clausola come da Capitolato	A	0
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro	Recesso in caso di sinistro Eliminazione della clausola	B	10
Art. 2.7 – Massimali	Massimali - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) mantenimento del massimale come da Capitolato: Euro 10.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 10.000.000,00 per persona	A	0

	Euro 10.000.000,00 per danni a cose o animali		
Art. 2.7 – Massimali	Massimali - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Massimali elevati come segue: Euro 15.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 15.000.000,00 per persona Euro 15.000.000,00 per danni a cose o animali	B	20
Art. 2.7 – Massimali	Massimali - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Massimali elevati come segue: Euro 20.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 20.000.000,00 per persona Euro 20.000.000,00 per danni a cose o animali	C	30
Art. 2.7 – Massimali	Massimali - Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (R.C.O.) mantenimento del massimale come da Capitolato: Euro 5.000.000,00 per sinistro	A	0
Art. 2.7 – Massimali	Massimali - Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (R.C.O.) Massimale elevato come segue: Euro 10.000.000,00 per sinistro	B	10
Art. 2.8 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	j) danni derivanti dall'utilizzo di macchine/apparecchiature su soggetti volontari per scopi di ricerca: mantenimento del limite come da Capitolato: Euro 2.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo)	A	0
Art. 2.8 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	j) danni derivanti dall'utilizzo di macchine/apparecchiature su soggetti volontari per scopi di ricerca: incremento del limite ad Euro 3.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo)	B	10
Art. 2.8 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	j) danni derivanti dall'utilizzo di macchine/apparecchiature su soggetti volontari per scopi di ricerca: incremento del limite ad Euro 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo)	C	15
Art. 2.8 – Limiti di risarcimento,	j) danni derivanti dall'utilizzo di macchine/apparecchiature su soggetti	D	20

franchigie e scoperti	volontari per scopi di ricerca: eliminazione del limite previsto dal Capitolato		
-----------------------	---	--	--

Lotto 2 - ALL RISKS DEL PATRIMONIO DELL'ENTE (max 70)

RIF. CAPITOLATO	DESCRIZIONE	OPZIONE	PUNTI
Art. 1.8 - Durata del contratto	RESCINDIBILITÀ ANNUALE mantenimento della clausola come da Capitolato	A	0
Art. 1.8 - Durata del contratto	RESCINDIBILITÀ ANNUALE Incremento termine di preavviso a 180 giorni	B	3
Art. 1.8 - Durata del contratto	RESCINDIBILITÀ ANNUALE Eliminazione della clausola	C	5
Art. 3.41 – Limite massimo dell'indennizzo	LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO mantenimento del limite come da Capitolato pari ad euro 50.000.000,00	A	0
Art. 3.41 – Limite massimo dell'indennizzo	LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO Incremento del limite ad euro 60.000.000,00	B	10
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	FRANCHIGIA FRONTALE Franchigia per sinistro, se non diversamente previsto: pari ad euro 2.500,00 come da Capitolato	A	0
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	FRANCHIGIA FRONTALE Franchigia per sinistro, se non diversamente previsto: riduzione ad euro 1.500,00	B	5
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	FRANCHIGIA FRONTALE Franchigia per sinistro, se non diversamente previsto: riduzione ad euro 500,00	C	7
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	FRANCHIGIA FRONTALE Franchigia per sinistro, se non diversamente previsto: eliminazione franchigia frontale	D	10
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	GARANZIA FENOMENO ELETTRICO: FRANCHIGIA mantenimento della franchigia per sinistro pari ad euro 2.500,00 come da Capitolato	A	0

Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	GARANZIA FENOMENO ELETTRICO: FRANCHIGIA Riduzione della franchigia per sinistro ad euro 1.500,00	B	5
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	GARANZIA: TERREMOTO: LIMITE DI INDENNIZZO mantenimento del limite come da Capitolato: 50% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per la totalità delle ubicazioni	A	0
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	GARANZIA: TERREMOTO: LIMITE DI INDENNIZZO 50% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di € 20.000.000,00 per la totalità delle ubicazioni	B	7
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI: LIMITE DI INDENNIZZO mantenimento della clausola come da Capitolato: 70% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per la totalità delle ubicazioni	A	0
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI: LIMITE DI INDENNIZZO 70% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di € 20.000.000,00 per la totalità delle ubicazioni	B	5
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI: SCOPERTO mantenimento della clausola come da Capitolato: Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato	A	0
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI: SCOPERTO Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato	B	5
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI: SCOPERTO Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 per singolo fabbricato	C	7

Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	GARANZIA INONDAZIONI, ALLUVIONI: LIMITE DI INDENNIZZO mantenimento della clausola come da Capitolato: 30% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 per la totalità delle ubicazioni	A	0
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	GARANZIA INONDAZIONI, ALLUVIONI: LIMITE DI INDENNIZZO 30% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per la totalità delle ubicazioni	B	5
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	GARANZIA INONDAZIONI, ALLUVIONI: LIMITE DI INDENNIZZO 30% del valore della singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo di € 15.000.000,00 per la totalità delle ubicazioni	C	7
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	GARANZIA INONDAZIONI, ALLUVIONI: SCOPERTO mantenimento della clausola come da Capitolato: 15% con il minimo di € 25.000,00 per singolo fabbricato	A	0
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	GARANZIA INONDAZIONI, ALLUVIONI: SCOPERTO mantenimento della clausola come da Capitolato: 15% con il minimo di € 15.000,00 per singolo fabbricato	B	5
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	GARANZIA INONDAZIONI, ALLUVIONI: SCOPERTO mantenimento della clausola come da Capitolato: 15% con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato	C	7
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	GARANZIE ART. 3.29: FURTO, RAPINA, PORTAVALORI: SCOPERTI/FRANCHIGIE mantenimento degli scoperti come da Capitolato: <ul style="list-style-type: none"> - Furto/Rapina patrimonio mobiliare/contenuto € 250,00 - Valori in cassaforte, armadi e cassetti chiusi a chiave € 250,00 - Portavalori € 250,00 - Guasti cagionati dai ladri franchigia € 500,00 - Furto con destrezza € 250,00 	A	0

	Mezzi di chiusura non conformi scoperto 15% con il minimo di € 500,00		
Art. 3.42 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie	<p>GARANZIE ART. 3.29: FURTO, RAPINA, PORTAVALORI: SCOPERTI/FRANCHIGIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furto/Rapina patrimonio mobiliare/contenuto € 100,00 - Valori in cassaforte, armadi e cassetti chiusi a chiave € 100,00 - Portavalori € 100,00 - Guasti cagionati dai ladri franchigia € 500,00 - Furto con destrezza € 100,00 - Mezzi di chiusura non conformi scoperto 15% con il minimo di € 250,00 	B	7

Lotto 4 - RC PATRIMONIALE (max 70)

RIF. CAPITOLATO	DESCRIZIONE	OPZIONE	PUNTI
Art. 1.8 - Durata del contratto	<p>Facoltà di recesso annuale Mantenimento della clausola come da Capitolato <i>“È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità.”</i></p>	A	0
Art. 1.8 - Durata del contratto	<p>Facoltà di recesso annuale Modifica della clausola come segue <i>“È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 180 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità.”</i></p>	B	7
Art. 1.8 - Durata del contratto	<p>Facoltà di recesso annuale Eliminazione della clausola prevista dal Capitolato</p>	C	10
Art. 1.19 – Validità temporale della garanzia (CLAIMS MADE)	<p>Periodo di garanzia retroattiva Mantenimento della clausola come da Capitolato <i>“L’assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e</i></p>	A	0

Periodo di garanzia retroattiva	<i>denunciate alla Società nel corso del Periodo dell'Assicurazione, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo e fino a cinque anni antecedenti la data di decorrenza del presente contratto (periodo di garanzia retroattiva)...."</i>		
Art. 1.19 – Validità temporale della garanzia (CLAIMS MADE) Periodo di garanzia retroattiva	Periodo di garanzia retroattiva Modifica della clausola come segue <i>L'assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso del Periodo dell'Assicurazione indipendentemente dalla data in cui si sono verificati gli Eventi dannosi (periodo di garanzia retroattiva illimitato)...."</i>	B	15
Art. 2.2 – Massimali, limiti di risarcimento e franchigia Massimali	Massimali Mantenimento dei Massimali come da Capitolato <i>"Euro 2.500.000,00 per singolo sinistro, con il limite di Euro 5.000.000,00 annualmente in aggregato (o minor periodo qualora previsto)"</i>	A	0
Art. 2.2 – Massimali, limiti di risarcimento e franchigia Massimali	Massimali Incremento dei Massimali come segue <i>"Euro 5.000.000,00 per singolo sinistro, con il limite di Euro 5.000.000,00 annualmente in aggregato (o minor periodo qualora previsto)"</i>	B	20
Art. 2.2 – Massimali, limiti di risarcimento e franchigia Franchigia	<i>Franchigia</i> Mantenimento della clausola come da Capitolato <i>"L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro, pari ad Euro 5.000,00."</i>	A	0
Art. 2.2 – Massimali, limiti di risarcimento e franchigia	<i>Franchigia</i> Modifica della clausola come segue	B	10

Franchigia	<i>“L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per sinistro, pari ad Euro 2.500,00.</i>		
Art. 2.2 – Massimali, limiti di risarcimento e franchigia	<i>Franchigia Modifica della clausola come segue “L’assicurazione è prestata senza applicazione di franchigie.”</i>	C	15
Franchigia			
Art. 3.3 - Vertenze davanti al T.A.R. e Consiglio di Stato	<i>“clausola non operante.”</i>	A	0
Art. 3.3 - Vertenze davanti al T.A.R. e Consiglio di Stato	<i>Inserimento clausola come segue: “Fermo quanto considerato all’art. 3.2 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo. La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell’Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.”</i>	B	10

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio tabellare è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**:

$$C_i = A_i/A_{max}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Considerato che, per tutti i lotti per i quali è previsto il criterio di aggiudicazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, si prenderanno in considerazione soltanto punteggi tabellari, che non necessitano di alcuna operazione discrezionale per la loro valutazione, non è stata prevista la Commissione giudicatrice, al suo posto le operazioni di gara saranno svolte da un Seggio di gara monocratico, composto dal RUP, il quale sarà assistito dall'Ufficio Procurement e Contratti della SISSA. Lotto per lotto, il Seggio di gara, quindi, sommerà semplicemente i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dal singolo concorrente per ciascun criterio, ottenendo il punteggio complessivo dell'offerta tecnica. Per quanto attiene invece ai punteggi dell'offerta economica, lotto per lotto il Seggio di gara moltiplicherà il coefficiente, calcolato secondo quanto previsto al paragrafo 17.3, per il punteggio massimo a disposizione per il lotto in questione, ottenendo il punteggio da assegnare all'offerta economica.

Il Seggio di gara, terminata l'attribuzione dei coefficienti e dei punteggi tecnici, procederà, in relazione a ciascun lotto che prevede il criterio di aggiudicazione dell'OE+V, e per ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio complessivo, sommando il punteggio dell'offerta tecnica a quello dell'offerta economica.

Non viene prevista alcuna riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica. Non sono previste soglie di sbarramento.

Per i lotti per i quali è previsto il criterio di aggiudicazione del Minor Prezzo, il Seggio di gara semplicemente redigerà la graduatoria provvisoria in funzione del ribasso risultante dal prezzo complessivamente offerto, primo in graduatoria provvisoria risulterà il concorrente a cui corrisponderà il ribasso maggiore rispetto al premio lordo annuo posto a base di gara, a seguire gli altri con ribassi via via minori.

Per il solo lotto n. 3 si sommeranno i premi risultanti dalle offerte delle due polizze che lo compongono.

I punteggi sono arrotondati alla terza cifra decimale.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Come già indicato al paragrafo 17.4, ai sensi di quanto previsto all'Allegato I.2, art. 7, punto 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, non è prevista la nomina di una commissione giudicatrice in quanto tutti i criteri tecnici ed economici sono di automatica applicazione e completamente privi di discrezionalità e potere valutativo. Pertanto, le fasi di apertura delle offerte tecniche ed economiche e i relativi calcoli per l'attribuzione dei punteggi saranno effettuati dal RUP, coadiuvato dall'Ufficio Procurement e Contratti della SISSA.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 14.10.2024, alle ore 14:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il Seggio procede, relativamente a ciascun singolo lotto, ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Il Seggio rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Seggio procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro cinque giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella

graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità ogni offerta che appaia anormalmente bassa in base alle condizioni del mercato. Si presume anormalmente bassa l'offerta che, senza prevedere limitazioni alle garanzie in offerta tecnica, propone un ribasso superiore al 30% rispetto alla base di gara.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi dell'Ufficio Procurement e Contratti, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, avvalendosi dell'Ufficio Procurement e Contratti, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo e terzo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento in coassicurazione, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente; pertanto la società mandataria/delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell'assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *di ciascun lotto* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: [Codice disciplinare e codice di condotta | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati \(sissa.it\)](https://www.sissa.it)

26. PATTO DI INTEGRITA'

L'impresa si impegna ad accettare il Patto di integrità allegato al bando che stabilisce la reciproca e formale obbligazione - tra la SISSA, in qualità di stazione appaltante, e l'operatore economico che all'esito della procedura di selezione è risultato aggiudicatario - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del contratto.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Trieste.

29. CLAUSOLA BROKER

L'affidatario del servizio di brokeraggio ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 , è attualmente La GBSapri Spa.

Il contratto è in scadenza al 31/12/2024 e la Sissa avvierà apposita procedura per la sua individuazione.

La remunerazione spettante al Broker sarà erogata dalle Compagnie assicurative che risulteranno aggiudicatarie della presente gara.

Tale remunerazione, riconosciuta dalle polizze in essere che scadono alle ore 24 del 31.12.2024, è del 10%, salvo la remunerazione polizza “Kasko soggetti in missione” che è del 8%.

Tali aliquote saranno poste a base d’asta al ribasso per la nuova procedura.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Le informazioni riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili al seguente indirizzo: [Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento \(UE\) 2016/679 \(sissa.it\)](#)